



Al Ministro dell'università e della ricerca
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, ed in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche "MUR"), con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con cui la professoressa Maria Cristina Messa e il dott. Daniele Franco sono stati nominati rispettivamente Ministro dell'università e della ricerca e Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e in particolare l'articolo 13, comma 4, lettere a) e b) che, nel disciplinare le differenti tipologie di strutture residenziali universitarie, così dispone: <<a) collegi universitari: strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative; [...]; b) residenze universitarie: strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità. A tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura>>;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", e in particolare l'art.1, comma 523, che così dispone: <<Al fine di valorizzare la vocazione collegiale delle università statali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato «Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Le modalità di riparto e le condizioni di accesso al fondo sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo, dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti>>;





PRESO ATTO di quanto espressamente disposto dalla legge n. 178/2020 laddove individua quale obiettivo della norma la valorizzazione della vocazione “collegiale” delle “università statali” che gestiscono “i collegi universitari di cui all’art. 13, comma 4, lett. a, del d.lgs. n.68/2012”, ovvero strutture residenziali dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento sia di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, sia di funzioni formative, culturali e ricreative;

RITENUTO necessario provvedere - così come indicato nel richiamato art. 1, comma 523 - alla definizione delle modalità di riparto e delle condizioni di accesso al fondo da parte delle università tenendo conto :

- del rapporto tra studenti iscritti all’ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all’ateneo;
- dell’impegno economico sostenuto dall’Ateneo per la funzione formativa erogata nell’ambito dei Collegi da esso gestiti in favore degli studenti ospiti;
- delle caratteristiche organizzative dei suddetti Collegi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi in esso offerti agli studenti ospiti;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e della finanze (di seguito anche “MEF”) 30 dicembre 2020 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, correlato alla legge di bilancio n. 178/2020, e in particolare la tabella n. 11, che ha destinato i fondi di cui all’art. 1, comma 523, della anzidetta legge sul capitolo 1715 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero;

DECRETA

Art. 1

“Condizioni di accesso al fondo”

1. Al fondo istituito dall’art. 1, comma 523, della L. n.178/2020 accedono le università statali:

- che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, in favore dei propri studenti strutture residenziali universitarie rientranti nella fattispecie di cui all’art. 13, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 68/2012, denominate “collegi universitari” e caratterizzate per essere strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento, in favore degli studenti ospiti, di funzioni:
 - sia residenziali, con servizi alberghieri connessi
 - sia formative, culturali e ricreative

nei quali sia presente un Responsabile dedicato alla gestione del collegio medesimo, nonché un “Comitato scientifico”, composto in prevalenza dai professori dell’Ateneo, con funzioni di garante dell’attività formativa erogata presso il Collegio;

- che, nell’esercizio della loro autonomia normativa, regolano l’ammissione dei propri studenti ai suddetti collegi tramite apposito bando che disciplini gli aspetti connessi alla corresponsione della retta annua nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, e che preveda una priorità di assegnazione degli studenti prioritariamente in rapporto alla loro appartenenza ad una fascia di reddito più bassa, oltre ad eventuali ulteriori criteri fissati dall’Ateneo;





2. L'elenco delle università che accedono al fondo è approvato con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca in esito ad apposita procedura on-line, predisposta tramite specifica piattaforma informatica gestita dal CINECA e resa nota agli atenei da parte della competente Direzione generale del MUR, finalizzata alla verifica della sussistenza in capo agli atenei dei requisiti indicati all'art. 1, comma 523, della L. n.178/2020 e nel presente decreto.

3. Il MUR, tramite la piattaforma informatica di cui al precedente comma, effettua altresì un monitoraggio annuale all' esito del quale provvede ad aggiornare l'elenco di cui al comma 2 in ragione dell'eventuale mutamento, in difetto o in incremento, della compagine di università statali rientranti nella fattispecie di cui al precedente comma 1.

Art. 2

“Modalità di riparto del fondo”

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 523, della l. n.178/2020 il riparto del relativo fondo in favore delle università inserite nell'elenco di cui al precedente art. 1 è effettuato annualmente con decreto del Ministero dell'università e della ricerca e a tal fine il MUR procede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati finalizzati alla ripartizione del suddetto fondo tramite la apposita piattaforma informatica di cui al precedente art. 1.
2. Il riparto è effettuato dal MUR tenendo conto:
 - del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti a questi ultimi riservati nei collegi universitari di pertinenza del medesimo ateneo;
 - dell'impegno economico sostenuto dall'ateneo per la funzione formativa erogata nell'ambito dei collegi da esso gestiti in favore degli studenti ospiti, desumibile da apposita dichiarazione in tal senso sottoscritta dal rettore e controfirmata dal collegio dei revisori dei conti dell'ateneo, rilasciata sulla base dei dati desunti dall'ultimo bilancio di ateneo approvato;
 - delle caratteristiche organizzative dei suddetti collegi ed in particolare tenendo conto dell'organizzazione da parte di questi ultimi delle attività formative, valorizzando l'organizzazione di tale attività sulla base di un progetto formativo personalizzato con lo studente ospite, da concordare con lo studente in fase di ammissione e da realizzarsi nel corso dell'anno accademico di permanenza in collegio. Il progetto formativo potrà essere legato sia allo svolgimento di attività didattiche di tipo integrativo, effettuate da professori e ricercatori dell'università, o da dottorandi o da altre figure ritenute idonee dal Comitato scientifico, sia all'apprendimento c.d. non formale consistente nell'apprendimento che si realizza anche al di fuori dell'ordinario sistema di istruzione e formazione dell'università, che prevede, tra l'altro, anche attività di *coaching* personale realizzate da persone di dimostrate competenze, nonché il coinvolgimento anche di qualificati rappresentanti del mondo delle professioni e delle imprese, e che mira, tra le altre cose, a dotare gli studenti delle c.d. *soft skill*.
 - della polifunzionalità degli spazi disponibili nell'ambito di tali collegi e della loro adeguatezza in rapporto alla numerosità di studenti che il collegio può ospitare, valorizzando la presenza di spazi destinati ad uso comune quali biblioteche, sale studio, laboratori didattici (informatici,





linguistici, etc.), spazi adibiti a mensa o cucine comuni, auditorium/sala conferenza, sala attrezzi/palestra;

- dei servizi offerti nell'ambito di tali collegi, quali:
 - con riguardo alla loro funzione residenziale in essi svolta: i servizi di pulizia camere; servizio di lavanderia; servizio mensa interno al collegio;
 - con riguardo alla funzione formativa in essi svolta: il servizio di tutorato, valorizzato in base alla sua adeguatezza in rapporto alla numerosità di studenti che il collegio può ospitare e tenendo conto del rapporto ritenuto ottimale di un tutor ogni 20 studenti, il servizio di organizzazione di attività culturali e ricreative, valorizzato in rapporto al numero di eventi organizzati nel corso dell'anno in favore degli studenti ospiti del collegio.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Prof.ssa Maria Cristina Messa

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Dott. Daniele Franco

